CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA
presentate il 31 maggio 1988 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. Il 21 marzo 1986 la divisione del personale della Corte di giustizia informava il dipendente della stessa istituzione, Vassili Christianos, giurista revisore presso la divisione greca della direzione della traduzione, che, secondo le nuove disposizioni degli artt. 67 e 68 dello statuto e degli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato VII, gli assegni familiari che gli spettavano sarebbero stati da quel momento direttamente corrisposti alla ex moglie, che risiedeva in Grecia assieme al figlio, del quale aveva la custodia.

2. In esecuzione delle stesse disposizioni, anche l'importo di dette prestazioni (assegno di famiglia, assegno per figlio a carico e indennità scolastica) da quel momento sarebbe stato calcolato applicando il coefficiente correttore geografico corrispondente al paese di residenza della persona incaricata della custodia del minore.

3. Di conseguenza, e conformandosi alle istruzioni del capo della divisione del personale, la retribuzione del ricorrente, a decorrere dal mese di maggio del 1986, veniva decurtata dell'importo di 15 822 LFR, corrispondente al totale degli assegni familiari spettantigli. Questo importo equivaleva, al cambio ufficiale in vigore, a 48 680 DR, ma sul conto del coniuge del ricorrente veniva soltanto accreditato l'importo di 32 520 DR, per effetto del coefficiente correttore stabilito per la Grecia.

4. Con un reclamo, il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione dell'amministrazione della Corte nella parte in cui applicava il coefficiente correttore. Chiedeva inoltre che fosse ordinato all'amministrazione di trasmettere gli assegni familiari alla ex moglie senza applicare il coefficiente correttore o, in alternativa, che detti assegni venissero versati all'istante, che avrebbe provveduto a trasmetterli alla destinataria secondo il tasso di cambio praticato dalle banche in quel momento.

5. Il reclamo veniva espressamente respinto dalla competente commissione della Corte di giustizia e contro questa reiezione è stato proposto il presente ricorso.

6. La Commissione delle Comunità europee è stata ammessa ad intervenire a sostegno della convenuta.

7. Il ricorrente chiede in sostanza alla Corte di:

a) annullare la decisione che respinge il reclamo;

b) statuire che gli assegni familiari da versarsi alla persona incaricata della custodia del figlio vengano calcolati in base al tasso di cambio effettivo tra il franco lussemburghese e la dracma, senza applicare coefficienti correttori;

* Traduzione dal portoghese.

c) disporre la rettifica del conto del ricorrente;

d) condannare la convenuta a corrispondere la differenza tra gli importi defalcati dallo stipendio del ricorrente e quelli versati alla destinataria delle prestazioni a partire dal 15 maggio 1986;

e) condannare la Corte a versare gli interessi di mora, nonché al pagamento delle spese processuali.

1. Sulla ricevibilità del ricorso

8. Il ricorso mira, in primo luogo, ad ottenere l'annullamento della decisione che respinge il reclamo.

9. Si tratta di un atto meramente confermativo che, di per sè, non è impugnabile.

10. Tuttavia, come in circostanze identiche è stato ammesso dalla Corte [1], si deve ritenere che l'oggetto del ricorso comprende del pari l'atto contro il quale è stato proposto il reclamo e dalla cui esecuzione scaturisce un danno per il ricorrente.

11. Per questo motivo non sussiste quindi alcuna irricevibilità, come del resto ha rilevato la convenuta nel controricorso.

12. La convenuta ha invece sollevato nel controricorso un'eccezione d'irricevibilità avverso il secondo, terzo e quarto capo di domanda del ricorrente.

1 — Sentenza 20 marzo 1984, cause riunite 75 e 117/82, Razzouk e Beydoun, Racc. 1984, pag 1509, in particolare pag 1527, n. 7.

13. Essa sostiene che la Corte non potrebbe adottare i provvedimenti richiesti dal ricorrente: questi non si duole dell'erronea applicazione dello statuto, bensì dell'applicazione di una disposizione la cui legittimità contesta mediante eccezione.

14. Orbene, solo il legislatore comunitario avrebbe la competenza ad adottare provvedimenti atti a porre fine alle eventuali discriminazioni risultanti dalla norma contestata (sentenza Razzouk e Beydoun, Racc. 1984, pag. 1509, in particolare pag. 1530, n. 19), dal momento che l'amministrazione delle istituzioni è tenuta ad applicare, nel frattempo, le vigenti disposizioni dello statuto.

15. A mio parere, l'esame del problema si può scindere in due parti:

1) Se ci troviamo di fronte ad un'eccezione d'illegittimità sollevata dal ricorrente.

2) Se la Corte sia competente ad adottare i provvedimenti richiesti dal ricorrente.

16. Quanto alla prima parte del problema, i termini in cui si esprime il ricorrente — tanto nel reclamo, quanto nel ricorso — mettono in luce, anche se in forma ambigua, che questi ha inteso evitare di sollevare direttamente il problema della legittimità delle vigenti disposizioni dello statuto, cercando di dirigere il ricorso contro la legittimità della decisione dell'amministrazione, in considerazione dell'interpretazione e dell'applicazione che questa ha fatto di dette disposizioni.

17. Quindi tutti i suoi argomenti mirano, in apparenza, a contestare l'applicazione « restrittiva » o « letterale » di queste disposi-

zioni, in spregio, non già della lettera, bensì dello « spirito » della modifica dello statuto la quale, lungi dal danneggiare i figli a carico, mirerebbe a garantire loro un'efficace tutela. Sarebbe quindi da questa applicazione letterale che scaturirebbero « risultati non *previsti* e *opposti* agli interessi delle persone che questa — la norma dello statuto — deve tutelare », dando vita ad una situazione assurda e ingiusta, che causa nella fattispecie l'inosservanza dei principi generali ed in particolare del principio della parità di trattamento.

18. Si possono nutrire dubbi sulla ricevibilità di una « eccezione d'illegittimità » soltanto implicita negli argomenti del ricorrente [2].

19. È però chiaro che il vero problema sollevato da questo ricorso è infatti quello di accertare se il n. 4 dell'art. 67, in quanto impone di applicare un coefficiente correttore geografico agli assegni familiari corrisposti ad una persona diversa dal dipendente, vada disapplicato alla situazione del ricorrente, onde evitare, applicandolo, di contravvenire ad una norma giuridica superiore. In realtà non è possibile criticare la legittimità della decisione dell'amministrazione relativa agli assegni familiari del ricorrente senza contestare la regolarità della chiara disposizione dello statuto sulla quale questa si basa.

20. All'udienza, e a richiesta della Corte, l'avvocato del ricorrente ha ammesso del resto, in definitiva, che il ricorso mirava a contestare, mediante eccezione, la regolarità della norma applicata. Orbene, è opportuno dissipare tutti i dubbi quanto a detta regolarità [3], che esaminerò nella seconda parte delle presenti conclusioni.

2 — Vedi sentenza 17 dicembre 1959, causa 14/59, Fonderies-de-Pont à Mousson, Racc. 1959, pag. 445, in particolare pag. 474.

3 — Cfr. idem, ibidem.

21. Vediamo, prima di far ciò, la seconda parte del problema della ricevibilità. A questo proposito, il ricorrente si rifà all'analogia con la sentenza Newth [4], che verteva sull'applicazione del n. 5 dell'art. 50 dello statuto, relativo ai coefficienti correttori geografici da applicarsi in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio. Le pretese avanzate in quella causa erano del tutto analoghe a quelle ora in esame.

22. La Corte — senza porre in questione la ricevibilità delle domande, peraltro non contestata dalla Commissione, allora convenuta — decideva che l'applicazione dell'art. 50, n. 5, dello statuto ad una situazione come quella del ricorrente avrebbe avuto conseguenze assurde, in contrasto col principio di uguaglianza, motivo per cui l'amministrazione avrebbe dovuto interpretare la norma in questione in modo da evitare siffatte conseguenze, applicando a questo scopo coefficienti correttori diversi da quelli che erano fissati nella norma di cui sopra.

23. In applicazione dell'art. 91 del proprio statuto, che le attribuisce, nelle liti di natura pecuniaria, giurisdizione di merito, la Corte disponeva quindi che la Commissione fissasse, con la necessaria precisione, le spettanze del ricorrente.

24. Tuttavia la questione non mi pare sia tale da influire sulla decisione della presente lite.

25. È indiscutibile che, nelle ipotesi nelle quali l'amministrazione dispone di un potere

4 — Sentenza 31 maggio 1979, causa 156/78, Newth/Commissione, Racc. 1979, pag. 1941, in particolare pag. 1952, n. 13.

discrezionale per decidere sull'opportunità e sul contenuto di una determinata decisione, la Corte non può sostituirsi ad essa adottando una decisione in nome suo o imponendole una determinata scelta fra le varie possibilità esistenti [5].

26. Per questo motivo la Corte ha sempre evitato accuratamente di sconfinare nella sfera riservata al potere discrezionale dell'amministrazione, astenendosi dall'impartirle ordini ed ingiunzioni.

27. Qualunque pretesa formulata in questo senso dovrebbe quindi venire considerata palesemente irricevibile.

28. Ma anche nei casi in cui all'amministrazione s'impone l'esercizio di una competenza vincolata, non per questo si deve giungere ad una conclusione molto diversa.

29. Infatti l'esercizio di questa competenza scaturisce allora dall'obbligo di dare esecuzione alla sentenza, ed è superfluo per la Corte impartire ordini all'istituzione convenuta nel senso che adotti una determinata misura o che prenda una certa decisione.

30. Come è stato detto dalla Corte in termini generali, nella sentenza De Compte [6], « in forza dell'art. 176 del trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa. La Corte non può, senza eccedere dalla propria competenza, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie ai fini dell'esecuzione delle proprie sentenze. Di conseguenza, domande del genere [7] sono irricevibili » [8].

31. Tuttavia la situazione non è molto chiara quando l'annullamento dell'atto amministrativo è determinato dal fatto che questo si basa su norme dello statuto incompatibili con un principio giuridico superiore, e che quindi vanno disapplicate.

32. Come conseguenza di detto annullamento, spetta da una parte al legislatore comunitario trarre le conseguenze dalla sentenza, e adottare le disposizioni idonee a ristabilire il rispetto di detto principio [9], ma spetta d'altra parte all'amministrazione riesaminare immediatamente la situazione del ricorrente e adottare nel frattempo le misure necessarie per por termine alla situazione lesiva o discriminatoria di cui questi era vittima [10].

33. Poiché è stata dichiarata inapplicabile la norma contestata, può risultare indispensabile — affinché l'amministrazione sia in condizione « di accertare le spettanze del ricorrente con la dovuta precisione » [11] — che la Corte le fornisca gli elementi di riferimento validi o i parametri per la sua decisione.

34. Ciò è quanto ha fatto la Corte nella sentenza Razzouk e Beydoun, disponendo che venissero applicate ad uno dei ricorrenti

5 — Sentenza 16 dicembre 1960, causa 44/59, Fiddelaar/Commissione, Racc. 1960, pag 1046, in particolare pag. 1050 e 1052; sentenza 19 marzo 1975, causa 189/73, Van Reenen/Commissione, Racc. 1975, pag. 445, in particolare pag. 454.

6 — Sentenza 20 giugno 1985, causa 141/84, De Compte/Parlamento, Racc. 1985, pag. 1951, in particolare pag. 1967, n. 22.

7 — Miranti alla reintegrazione retroattiva del ricorrente in tutti i suoi diritti.

8 — Cfr. inoltre sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen, Racc. 1961, pag. 1, in particolare pag. 36 e sentenze 1° luglio 1964, causa 26/63, Pistoj/Commissione, Racc. 1964, pag. 677, in particolare pag. 669-689 e causa 78/63, Huber/Commissione, Racc. 1964, pag. 715, in particolare pag. 732. È questo l'orientamento della giurisprudenza che è prevalso sull'orientamento precedente, come ad esempio quello delle sentenze 19 marzo 1964 (causa 18/63, Schmitz-Wollast/Comunità economica europea, Racc. 1964, pag. 163, in particolare pag. 187), e 7 luglio 1964 (causa 70/63, Collotti/Corte di giustizia, Racc. 1964, pag. 853, in particolare pag. 888 e 890).

9 — Sentenza Razzouk e Beydoun, n. 19.

10 — Idem.

11 — Sentenza Newth, n. 14.

le disposizioni dello statuto relative alla pensione ai superstiti; ed è stato altresì quello che ha fatto la Corte nella sentenza Newth, quando ha disposto che si applicasse all'indennità spettante al ricorrente a norma dell'art. 50, n. 5, dello statuto, calcolata in franchi belgi, il coefficiente correttore vigente per il Belgio e ha ordinato che fosse rettificato il conto del ricorrente e gli venissero versati gli arretrati.

35. Nella causa ora in esame il problema non ha però importanza pratica.

36. Infatti, nel formulare le sue pretese, il ricorrente non ha addotto specifiche ragioni per ciascuna di esse. Al contrario, la motivazione è comune a tutte le pretese.

37. Se, come vedremo poi, i motivi del ricorso devono considerarsi totalmente infondati, ciò causerà la reiezione immediata non solo della domanda principale (l'annullamento della decisione impugnata), ma anche quella delle domande accessorie e di quelle che possono considerarsi ingiunzioni all'amministrazione dirette all'esecuzione della sentenza.

38. Poiché in ambedue i casi è necessario valutare il merito dei motivi dedotti, dato che vari capi della domanda esulano dall'eccezione di irricevibilità, se si concludesse per la complessiva infondatezza dei motivi stessi sarebbe superfluo prendere specificamente posizione sulla ricevibilità o sul merito delle pretese la cui irricevibilità è stata eccepita dalla convenuta.

39. Orbene, posso già dire che nessuno dei motivi dedotti è in grado di corroborare anche solo in minima parte il ricorso proposto.

2. Esame del merito della causa

40. Il ricorrente sostiene che sono stati violati vari principi giuridici generali:

a) Il *principio di equità*: l'applicazione rigorosa dell'art. 67, n. 4, porta, nel caso del ricorrente, ad una situazione iniqua, dando origine a risultati imprevisti e del tutto contrari agli interessi delle persone che dovevano essere tutelate, in quanto impedisce loro di riscuotere per intero gli assegni familiari.

b) Il *principio del legittimo affidamento*, il *dovere di assistenza* e il *il principio di sana amministrazione*: l'amministrazione della Corte ha applicato una disciplina astratta senza tener presente gli interessi del dipendente e del figlio minore e senza informarlo delle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione di questa disciplina.

c) Il *principio della parità di trattamento*: il sistema criticato, che ha lo scopo di trattare in modo uguale le persone che risiedono in paesi diversi, finisce per avere come *risultato* una discriminazione tra i dipendenti i cui familiari risiedono in Grecia e quelli i cui familiari risiedono in un altro Stato membro, privando i primi di una parte delle prestazioni familiari che loro spetterebbero.

d) Il *divieto di « arricchimento senza causa »*: pur se ammette, nella replica, che non si potrebbe parlare di un vero e proprio « arricchimento senza causa » dell'amministrazione, il ricorrente sostiene che l'intervento della stessa nel trasferimento degli assegni familiari implica che il destinatario finisce per riscuotere una somma inferiore a quella che riscuoterebbe se — come nel sistema precedente — fosse lo stesso dipendente ad effettuare il trasferimento in base al tasso di cambio del giorno o se il coniuge che deve custodire il figlio risiedesse, non in Grecia, ma in Lussemburgo.

41. L'argomentazione del ricorrente non regge all'esame.

42. Quanto ai principi di *equità* e di *parità di trattamento*, quello che il ricorrente pone in discussione è, in definitiva, l'applicazione dei coefficienti correttori geografici alle prestazioni familiari corrisposte ad una persona diversa dal dipendente, nei casi contemplati dall'art. 67, n. 4, dello statuto.

43. Orbene, come ha già rilevato la Corte di giustizia, più di una volta, nell'ambito degli artt. 64 e 65 dello statuto, lo scopo dei coefficienti correttori « è quello di garantire la conservazione di un potere d'acquisto equivalente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla sede di servizio, in conformità al principio della parità di trattamento » [12].

44. Il principio fatto proprio dallo statuto è quello della parità del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti, a prescindere dal luogo ove essi prestano servizio.

45. La retribuzione comprende, a norma dell'art. 62, « lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità », e a tutte queste voci si applicano i coefficienti correttori geografici di cui agli artt. 64 e 65. Questo sistema è confermato dalla sentenza Jacquemart del 13 luglio 1978 [13], là dove chiarisce (n. 14) che « i coefficienti correttori non costituiscono un elemento suppletivo della retribuzione, ma indicano un metodo per calcolare gli importi dei vari elementi che compongono la retribuzione stessa ». A seconda dei casi, l'applicazione dei coefficienti implicherà un aumento o una diminuzione delle retribuzioni calcolate in franchi belgi.

46. L'art. 67, n. 4, non fa altro che chiarire che il coefficiente correttore applicato agli assegni familiari corrisposti alla persona incaricata della custodia dei figli (se questa persona non è dipendente delle Comunità) è il coefficiente che è stato fissato per il paese in cui essa risiede.

47. E, di fatto, non sarebbe equo corrispondere le prestazioni nella moneta del paese nel quale il dipendente presta servizio, applicando ad esse il coefficiente correttore vigente in questo paese o quando il dipendente non ha la custodia del figlio e questi risiede in un paese diverso con la persona che vi provvede.

48. Risulta quindi dal sistema adottato che le persone che hanno a carico i figli dei dipendenti percepiscono la stessa somma calcolata in relazione al costo della vita indipendentemente da dove risiedono: applicando questa regola, l'equità è perfettamente garantita.

12 — Sentenza 6 ottobre 1982, causa 59/81, Commissione/Consiglio, Racc. 1982, pag. 3329, in particolare pag. 3358, n. 33; sentenza 15 dicembre 1982, causa 158/79, Roumengous Carpentier/Commissione, Racc. 1982, pag. 4379, in particolare pag. 4402, n. 28.

13 — Causa 114/77, Jacquemart/Commissione, Racc. 1978, pag. 1697, in particolare pag. 1708.

49. Nel caso del ricorrente, la norma generale è stata rispettata, senza alcuna conseguenza imprevista o indesiderabile.

50. Infatti non è stato dimostrato che la situazione del ricorrente fosse per qualche motivo eccezionale, cosicché risultasse giustificato nei suoi riguardi disapplicare o modificare l'applicazione della norma di cui trattasi.

51. Al contrario, questa si applica a una categoria generale di persone, definite astrattamente con riguardo alla loro situazione, e il ricorrente rientra semplicemente in questa categoria generale. D'altro canto ci è stato spiegato che, solo per quel che riguarda la Corte di giustizia, questo sistema si applica a circa 15-20 persone. Anche la Commissione ha addotto esempi vari di applicazione della stessa disposizione agli assegni familiari spettanti ai suoi dipendenti, il che implica talvolta la riduzione, talvolta l'aumento degli importi nominali in franchi belgi, a seconda dei luoghi di residenza delle persone che hanno in custodia i figli.

52. Nello stesso modo non è possibile parlare di inosservanza del principio di *uguaglianza*, quando si deve applicare una disposizione che mira per l'appunto a garantire che sia praticato un trattamento diverso a persone che si trovano in situazioni diverse, in modo da compensare queste differenze e far sì che, in conseguenza della modulazione contemplata da detta disposizione, queste vengano poste in situazione di parità di circostanze.

53. Certo è che l'applicazione del coefficiente correttore vigente in Grecia ha implicato che l'importo trasferito dall'amministrazione risultasse inferiore all'importo anteriormente trasferito dallo stesso ricorrente; così è, poiché il costo della vita ad Atene è inferiore a quello di Bruxelles e di Lussemburgo. In altri casi, la situazione sarà inversa e, per gli stessi motivi di giustizia relativa, il coefficiente correttore da applicare sarà quindi superiore.

54. Il figlio del ricorrente d'altra parte gode dello stesso potere d'acquisto del figlio di qualsiasi altro dipendente, affidato alla custodia di questo o di una terza persona e residente in qualsiasi Stato membro, il che non accadrebbe se non venissero applicati i coefficienti correttori.

55. Però non è stato posto in dubbio che il figlio del ricorrente percepisse, a titolo di assegni familiari, lo stesso importo in moneta greca e quindi avesse lo stesso potere d'acquisto del figlio di qualsiasi altro dipendente affidato alla custodia dell'altro coniuge e residente in Grecia con questo.

56. Miglior sorte non ha l'invocazione del principio del *legittimo affidamento*: non è legittimo l'affidamento che il dipendente può fare sull'errata applicazione dello statuto o sulla sua patente inosservanza; come avverrebbe se, come pretende il ricorrente, fossero corrisposti gli assegni familiari alla ex moglie senza applicare i coefficienti o se questi fossero versati direttamente al ricorrente in una moneta diversa da quella del paese in cui risiede la persona che ha la custodia del minore.

57. L'art. 67, n. 4, che è stato aggiunto allo statuto dall'art. 5 del regolamento del Consiglio 21 luglio 1983 (CEE, Euratom,

CECA) n. 2074 [14] emana dall'autorità competente, ha lo stesso valore della norma modificata, non è inficiato da alcun vizio di forma ed era perfettamente noto al ricorrente (tanto più che l'amministrazione ha attirato l'attenzione sulle modifiche dello statuto nella nota che ha inviato all'interessato il 21 marzo 1986); questi non può quindi addurre la sorpresa, l'aspettativa soggettiva o diritti quesiti in forza della disciplina anteriore per sottrarsi alla sua applicazione, del resto non retroattiva.

58. Il rapporto tra i dipendenti e le istituzioni è per di più, come ha rilevato la Corte [15], di natura statutaria e nessun eventuale compromesso dell'amministrazione può, nella fattispecie, essere invocato in modo da paralizzare gli effetti dalla modifica allo statuto ritualmente effettuata.

59. In questo contesto, non si vede come si possa parlare del *dovere di assistenza* della Comunità nei confronti dei propri dipendenti o del principio di *sana amministrazione*, dal momento che, puramente e semplicemente, è stata applicata una disposizione dello statuto informata all'intento (suggerito da precedenti reclami presentati alle istituzioni) di garantire il pagamento effettivo e immediato degli assegni familiari alle persone che hanno la custodia dei minori e consentire alle stesse di fruire di un identico trattamento indipendentemente dal luogo in cui risiedono.

60. Se ciò non bastasse, come abbiamo visto, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente, con adeguato anticipo, che, in base ai dati da esso forniti, avrebbe dato esecuzione a quanto prescrivevano le disposizioni dello statuto in materia, invitandolo per di più a fare il necessario onde garantire la corretta applicazione delle norme ed evitare qualsiasi indebito danno.

61. Che dire? Non solo il ricorrente non può ritenersi vittima di norme dello statuto che nei suoi confronti abbiano conseguenze discriminatorie, ma non può nemmeno dolersi del fatto che l'amministrazione, nell'applicare queste disposizioni, abbia agito nei suoi confronti in modo scorretto, sleale o eventualmente negligente. Vi sarà stato, sì, un ritardo nell'applicazione delle nuove disposizioni, dovuto, a quanto pare, a difficoltà amministrative; tuttavia, per questo motivo il ricorrente non ha sofferto alcun danno.

62. Infine, di fronte alle eccezioni della convenuta il ricorrente ha rinunciato, nella replica, al motivo relativo al presunto *arricchimento senza causa* dell'istituzione, continuando tuttavia a sostenere che egli e suo figlio, a causa dell'applicazione delle disposizioni litigiose, erano vittime di un « impoverimento senza causa ».

63. La convenuta ha dimostrato in modo convincente che il motivo dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo trae origine da un evidente malinteso. Infatti, conformemente a quanto dispongono gli artt. 62 e segg. dello statuto, alle retribuzioni dei dipendenti (compresi gli assegni familiari) — sempre *espresse* in franchi belgi — si applica un coefficiente correttore superiore, pari o inferiore al 100%, a seconda delle condizioni di vita nelle varie località di residenza. Sono comunque corrisposte nella moneta

14 — GU L 203 del 27.7.1983, pag. 1.

15 — Sentenza 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione, Racc. 1975, pag. 463, in particolare pag. 472, n. 4.

del paese nel quale il dipendente presta servizio o, nel caso in cui si applichi il n. 4 dell'art. 67, nella moneta del paese nel quale risiede la persona che ha a carico i figli del dipendente, nel qual caso si applica, se ne sussistono i presupposti, il tasso di cambio impiegato per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità, a norma dell'art. 63, 2° comma.

64. Ciò accade per tutte le voci della retribuzione: e, per quel che riguarda gli assegni familiari, ciò vale tanto nel caso in cui i figli siano affidati alla custodia del dipendente o di terze persone, quanto nel caso in cui risiedano nella località nella quale il dipendente presta servizio o in un altro Stato membro, come pure se il dipendente presta servizio a Bruxelles o in Lussemburgo o in un altro Stato membro.

65. A seconda dei casi, si applicherà il coefficiente correttore idoneo, calcolato in modo da garantire la parità dei poteri d'acquisto delle retribuzioni.

66. Poiché si tratta soltanto del modo per calcolare le retribuzioni, non vi è ombra di arricchimento delle istituzioni a detrimento dei dipendenti; tantomeno di arricchimento senza causa, poiché è assodato che il sistema in esame è basato sulle disposizioni dello statuto.

67. Poiché, nonostante tutto, il ricorrente ribadisce di aver subito un « impoverimento senza causa », i casi sono due: o si tratta di un *nuovo motivo*, dedotto nella replica e che quindi non può venir preso in considerazione, ai sensi del § 2 dell'art. 42 del regolamento di procedura; oppure si tratta solo di un *altro aspetto dello stesso mezzo* e in questo caso è inevitabile che valgano le considerazioni già esposte.

3. Conclusioni finali

68. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente in tutti i suoi mezzi, il ricorso va respinto e le spese vanno compensate ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, § 2, e 70, del regolamento di procedura.